

Allegato alla D.G.R. n..... del

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L'ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE (AINEVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI INDIRIZZO TECNICO - SCIENTIFICO IN TEMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI NEVE E VALANGHE A LIVELLO REGIONALE E LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IT-CH 2025-2027 PROGETTO CONPROVA (CONFINI A PROVA DI VALANGA) CODICE ID 0200058.

REGIONE LOMBARDIA, in seguito denominata Regione, con sede legale in Piazza Città di Lombardia n. 1, in Milano, C.F. n. 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, dott. Alberto Cigliano a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2115 del 25 marzo 2024

E

L'ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE, in seguito denominata AINEVA, con sede in Trento, Vicolo dell'Adige n.27, C.F. e P.I. 01432120226, rappresentata dal Presidente Gianpaolo Bottacin, incaricato con Delibera dell'Assemblea AINEVA n. 1 del 17 aprile 2025.

PREMESSO CHE

Regione ha tra le proprie attività istituzionali la previsione e la prevenzione dei rischi neve e valanghe che realizza anche attraverso il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e di allertamento di protezione civile a livello regionale e del sistema dei Nuclei Tecnici Operativi Valanghe provinciali (N.T.O.V) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di settore;

AINEVA "Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe", costituita da Regione Friuli Venezia Giulia, da Regione Veneto, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Piemonte, dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Marche, ha un'esperienza pluriennale nelle attività di indirizzo tecnico, scientifico e metodologico di prevenzione del rischio valanghe;

AINEVA, ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 24 luglio 2013 (G.U. n. 220 del 19 settembre 2013), è stata individuata Centro di Competenza nazionale in tema di neve e valanghe; i Centri di Competenza forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in specifici ambiti. Possono coincidere con i centri funzionali o essere esterni, ma partecipare alla rete dei centri funzionali attraverso la stipula di convenzioni che individuano gli ambiti di attività di ciascuna struttura.

Regione e AINEVA con la sottoscrizione della presente convenzione esprimono la volontà di collaborare nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi neve e valanghe e alla gestione delle emergenze connesse;

VISTI

- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione civile";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 15 sugli accordi tra le pubbliche amministrazioni;
- la Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed a idraulico ai fini di protezione civile";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe";
- la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 27, recante "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", ed in particolare l'art. 5, comma 1 e comma 2 lettera a), e gli artt. 8 e 15;
- la D.g.r. 21 dicembre 2020 n. 4114 "Aggiornamento della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile - (d.p.c.m. 27 febbraio 2004)";
- la D.G.R. 21 ottobre 2024, n. XII/3258 "Schema di protocollo per gli anni 2024-2026 per il funzionamento dei Nuclei Tecnici Operativi Valanghe (N.T.O.V) istituiti in provincia di Bergamo, Brescia, Sondrio e Lecco per il monitoraggio del rischio e il supporto alle decisioni degli enti locali nella fase di gestione dell'emergenza (D.P.C.M. 19A06095 del 12 agosto 2019)" e il Protocollo sottoscritto nelle province aderenti che, all'art. 5 comma 1, prevede che "AINEVA può partecipare alle attività del Protocollo in supporto al coordinamento tecnico-scientifico da parte della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile e per la realizzazione di iniziative formative";
- il decreto dell'Autorità di Gestione n. 12992 del 4 settembre 2024 "Programma di cooperazione INTERREG Italia-Svizzera 2021-2027. Presa d'atto delle decisioni assunte dal comitato direttivo con procedura scritta conclusa il 3 settembre 2024 e approvazione degli esiti delle attività istruttorie condotte sulle n. 99 proposte progettuali presentate a valere sul primo avviso per progetti ordinari – prima finestra";
- il decreto dell'Autorità di Gestione n. 18852 del 3 dicembre 2024 di approvazione della graduatoria dei progetti Interreg presentati sul I° bando del Programma «INTERREG IT-CH 2021/2027»;
- la D.g.r. n. XII/3677 del 24 dicembre 2024 "Determinazioni in ordine alla partecipazione ai progetti INTERREG denominati "MOSVIM", "MUSEO", "SWITCH", "CONPROVA" e "AMALPI MORE" finanziati a valere sul programma «INTERREG IT-CH 2021/2027» nella quale è ricompreso il Progetto denominato "CONPROVA codice id 0200058";
- la d.g.r. n. XII/ 4125 del 31 marzo 2025 "Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 14° provvedimento" con la quale sono state, tra l'altro, stanziare le risorse per l'attuazione del citato INTERREG IT-CH 2025-2027 progetto CONPROVA codice ID 0200058;
- la D.G.R. n. XII/4466 del 3 giugno 2025 "Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025- 2027 (D.Lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 26° provvedimento" con la quale sono stati istituiti gli ulteriori capitoli 17185 "Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2021-2027 - Risorse UE - Area Protezione Civile – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private" e 17183 "Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2021-2027 - Risorse Stato - Area Protezione Civile – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private" relativi al progetto CONPROVA INTERREG IT-CH 2025-2027 - codice ID 0200058;
- la nota Protocollo Y1.2025.0002162 del 31/01/2025 con la quale la Direzione Generale

Sicurezza e Protezione Civile ha chiesto a AINEVA la propria disponibilità a collaborare al Progetto CONPROVA cui è seguita la risposta favorevole di AINEVA con nota prot. n. 424/IV.3 del 14.02.2025 acquisita al protocollo regionale con prot. n Y1.2025.0003185 del 14.02.2025.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

La presente convenzione prevede, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, la collaborazione tra Regione ed AINEVA, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione delle attività previste dal progetto Interreg IT-CH 2021/2027 CONPROVA codice id 0200058, inerenti il settore della protezione civile, finalizzate alla prevenzione, mitigazione e gestione dei rischi neve e valanghe, individuando in AINEVA la struttura specialistica di riferimento e di supporto tecnico- scientifico in ambito nivo-valangologico.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra descritti, AINEVA svolgerà le seguenti attività previste dal progetto Interreg IT-CH 2021/2027 CONPROVA - codice id 0200058:

- Consulenza tecnica e scientifica specifica in materia di rischio valanghe a supporto dello sviluppo dei seguenti prodotti che saranno realizzati dai partner del progetto CONPROVA:
 - D.3.1.2 *integrazione e sviluppo di sistemi informativi*, che consentiranno ai nivologi di utilizzare i dati rilevati dalla rete di monitoraggio (WP1 e WP2) per la previsione a scala locale delle valanghe e per gli eventuali provvedimenti gestionali;
 - D.2.4.1 *relazione tecnica d'uso dei modelli*, con la valutazione dell'affidabilità e utilità dei sistemi di monitoraggio installati e dei modelli realizzati con indicazione delle prospettive di utilizzo;
 - D.2.3.1 *modelli di simulazione* con la descrizione dell'approccio modellistico e relativa catena operativa di calcolo;
 - D.2.1.1 *Informazioni e strumentazioni*, con le informazioni ambientali utili all'attività di monitoraggio, strumenti (es. stazioni di monitoraggio, geofoni, ecc.) e prodotti (es. modelli digitali del terreno) da acquisire sul mercato per integrare le informazioni esistenti.
- Supporto tecnico-scientifico e partecipazione almeno ai seguenti workshop del progetto CONPROVA:
 - D.1.1.1 Workshop avvio di progetto;
 - D.2.6.1 workshop intermedio;
 - D.3.4.1 workshop chiusura progetto.
- Supporto tecnico scientifico per la progettazione dell'attività divulgativa e di comunicazione dei prodotti del progetto CONPROVA:
 - D.3.3.1 per le scuole e la popolazione;
 - D.3.3.2 agli enti competenti in materia di viabilità.
- Organizzazione e gestione della formazione per almeno 130 tecnici/funzionari:
 - D.3.3.3 degli enti competenti in materia di valanghe: workshop tecnico per illustrare le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno del progetto CONPROVA allo scopo di

- promuoverle e favorirne l'adozione e il riuso anche da parte di altri enti competenti in materia di valanghe (ad esempio, EAWS, Dipartimento nazionale di Protezione Civile);
- D.3.2.2 formazione per i nivologi: workshop tecnico per almeno 100 nivologi tra soggetti italiani e svizzeri.

Art. 2
(Responsabili della Convenzione)

1. Responsabili per l'attuazione della presente convenzione sono:
 - per Regione: Andrea Zaccone ai sensi della d.g.r. n. 2431 del 3 giugno 2024 - VII Provvedimento Organizzativo 2024, di nomina a Dirigente della UO Protezione Civile;
 - Per AINEVA: Gianni Marigo ai sensi del verbale di riunione del 26.10.2023 del Comitato Tecnico Direttivo (CTD) di AINEVA che lo ha nominato Coordinatore del CTD di AINEVA con decorrenza del mandato dal 1.1.2024;
2. Responsabili tecnico – operativi sono:
 - per Regione: Egidio Bertolotti;
 - per AINEVA: Igor Chiambretti.

Art. 3
(Modalità di attuazione della convenzione e responsabilità delle Parti)

1. AINEVA realizzerà le attività di competenza, di cui all'art. 1, sulla base di linee e tempistiche concordate con Regione. Si impegna inoltre a svolgere le attività programmate per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione a Regione delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
2. AINEVA si impegna a rendicontare le spese sostenute secondo le modalità definite nel I° bando avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari dell'INTERREG IT-CH 2025-2027 per il progetto CONPROVA (CONFINI A PROVA DI VALANGA) CODICE ID 0200058. CUP E49I24000940007;
3. Regione rende disponibili dati, relazioni e documenti già in suo possesso ed eventuale strumentazione necessaria impegnandosi altresì a facilitare l'accesso alle banche dati e alle cartografie tematiche in suo possesso, necessarie per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione.

Art. 4
(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. Il budget disponibile, per tutte le attività previste dalla presente convenzione, che verrà impegnato da Regione a favore di AINEVA pari a 50.000,00 € distribuito su 27 mesi dalla firma della convenzione (fino al 30 giugno 2027, comunque entro la fine del Progetto) così ripartito:
 - anno 2025: euro 5.000,00 (euro cinquemila/00);
 - anno 2026: euro 20.000,00 (euro ventimila/00);
 - anno 2027: euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

2. REGIONE si impegna a liquidare il contributo a AINEVA a seguito di positiva verifica delle spese rendicontate.

Art. 5

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, ciascuna Parte si impegna ad informare le altre, a menzionarle, nonché a fornire preventivamente copia della pubblicazione, al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di collaborazione è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

Art. 6

(Protezione dei dati personali)

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

Art. 7

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.
2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga della presente convenzione qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri a carico di Regione.
3. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.
4. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate le spese sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, saranno riconosciuti gli importi per gli impegni di spesa assunti per il reclutamento del personale non strutturato).

Art. 8

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

Art. 9

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.
3. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

Art. 10

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.
2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 11

(Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione.

Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una Parte contro l'altra in rapporto alla presente Convenzione, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le Parti, è competente il Tribunale di Milano.

Art. 12

(Registrazione)

La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

Milano,

REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE
(dott. Alberto Cigliano)

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI
INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE- AINEVA
IL PRESIDENTE
(dott. Gianpaolo Bottacin)